

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

I seguenti termini e condizioni generali di spedizione si propongono di disciplinare i servizi forniti da DB Group s.p.a. e da tutte le società al medesimo gruppo riconducibili e che agli stessi termini e condizioni generali fanno riferimento (nel prosieguo, semplicemente, DB).

Articolo 1.	DEFINIZIONI.	1
Articolo 2.	OGGETTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	1
Articolo 3.	TARIFFE, REVISIONI E ADEGUAMENTI.	2
Articolo 4.	ANTICIPAZIONI DI SPESE.	2
Articolo 5.	PAGAMENTI, FATTURAZIONE E RITARDI NEI PAGAMENTI.	2
Articolo 6.	MODO DI ESECUZIONE DEGLI INCARICHI.	2
Articolo 7.	OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL MANDANTE.	3
Articolo 8.	TERMINI.	3
Articolo 9.	DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA RICONSEGNA.	3
Articolo 10.	ASSICURAZIONE.	3
Articolo 11.	MERCI PERICOLOSE OVVERO DETERIORABILI.	4
Articolo 12.	OPERAZIONI DOGANALI.	4
Articolo 13.	REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO.	5
Articolo 14.	IMPOSSIBILITÀ E FORZA MAGGIORE.	5
Articolo 15.	CONSEGNA DELLE MERCI, MERCI RIFIUTATE E DESTINATARI IRREPERIBILI.	6
Articolo 16.	RESPONSABILITÀ E LIMITI RISARCITORI.	6
Articolo 17.	DEPOSITO.	7
Articolo 18.	PRESCRIZIONE.	8
Articolo 19.	DECADENZA CONVENZIONALE.	8
Articolo 20.	MANLEVE.	8
Articolo 21.	SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO.	8
Articolo 22.	CLAUSOLA SOLVE ET REPETE E RINUNCIA PREVENTIVA ALLA COMPENSAZIONE.	8
Articolo 23.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.	8
Articolo 24.	DIRITTO DI RITENZIONE.	8
Articolo 25.	LINGUA.	8
Articolo 26.	LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA.	9
Articolo 27.	MODIFICHE.	9
Articolo 28.	COMUNICAZIONI.	9
Articolo 29.	RISERVATEZZA E PRIVACY.	9
Articolo 30.	CODICE ETICO.	9
Articolo 31.	SICUREZZA INFORMATICA.	10
Articolo 32.	PREVISIONI GENERALI.	10

Articolo 1. DEFINIZIONI.

I seguenti termini hanno il significato di seguito precisato:

- a. spedizioniere:** il soggetto che conclude in nome e per conto del mandante un contratto di trasporto;
- b. mandante:** il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto;
- c. mittente:** il soggetto che risulta mittente nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere a nome e per conto del mandante (ma nell'interesse del mittente stesso);
- d. vettore:** il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

Articolo 2. OGGETTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

- 1.** Il mandante conferirà a DB quale spedizioniere un mandato ovvero più mandati di spedizione con rappresentanza ex art. 1737 c.c.
- 2.** DB stipulerà il contratto ovvero i contratti di trasporto, nonché compirà le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria.
- 3.** L'eventuale assunzione dell'incarico quale spedizioniere vettore ex art. 1741 c.c. dovrà avvenire espressamente per iscritto.
- 4.** Anche le obbligazioni accessorie assunte dallo spedizioniere saranno soggette alle seguenti condizioni generali e, ove ciò non fosse possibile, alla disciplina legislativa applicabile.

Articolo 3. TARIFFE, REVISIONI E ADEGUAMENTI.

1. Prezzi, tariffe e corrispettivi saranno comunicati, ove possibile, prima di ciascuna spedizione, salvo che le parti abbiano concordato delle tariffe fisse per un periodo di tempo prestabilito.
2. I prezzi, le tariffe e i corrispettivi comunicati da DB si considereranno accettati se il mandante confermerà, anche tacitamente, l'esecuzione della spedizione.
3. Saranno a carico del mandante le variazioni sopravvenute alle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati da DB nell'interesse del proprio mandante, nonché del costo della mano d'opera o del corso dei cambi. DB non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni nel corso della spedizione.
4. Il mandante accettando l'offerta di DB, dichiara di essere a conoscenza che alcune tariffe stabilite in base alle indicazioni dei vettori – per ragioni sottratte alla volontà di DB e alla stessa non imputabili – potrebbero subire modificazioni dopo l'accettazione dell'offerta da parte del medesimo mandante. Pertanto, il mandante dichiara di essere a conoscenza *(i)* che in taluni eccezionali casi le tariffe quotate potrebbero variare e *(ii)* che con riguardo alla perdurante efficacia e validità delle stesse DB non assume alcuna obbligazione. Qualora la modificazione della tariffa fosse in aumento, DB informerà a mezzo e-mail il mandante in ordine alla nuova quotazione non appena la stessa sarà comunicata dal vettore. Il mandante potrà confermare la spedizione (accettando la nuova tariffa offerta) ovvero revocare la spedizione. Qualora la spedizione non venisse eseguita a causa della modifica in aumento delle tariffe e, quindi, della revoca della spedizione, DB non sarà in alcun modo considerata responsabile in relazione alla revocata spedizione, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
5. Qualora le parti abbiano stabilito delle tariffe fisse per un periodo di tempo prestabilito DB potrà apportare alle tariffe stesse le modifiche necessarie a fronte dell'aumento dei costi per l'esecuzione dei servizi. Le variazioni dei corrispettivi verranno comunicate al mandante e si applicheranno dalla data di ricezione della relativa comunicazione ovvero dalla diversa data in quest'ultima indicata. In caso di variazione dei corrispettivi in virtù del presente articolo il mandante potrà recedere dal contratto con un preavviso di **3 (tre) mesi**.
6. Alle tariffe potranno essere applicati supplementi come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) Congestion Surcharge (C.S.), War Risk Surcharge (W.R.S.), Peak Season Surcharge (P.S.S.), General Rate Increase (G.R.I.) e Overweight Surcharge (OWS). Potranno essere altresì applicati supplementi e oneri aggiuntivi a causa di eventi di forza maggiore qualora ciò sia necessario per la corretta esecuzione del contratto di trasporto. Ove possibile DB informerà preventivamente il mandante circa l'applicazione dei supplementi.
7. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti da DB sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza della stessa DB.
8. Le quotazioni si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in base al tipo di trasporto.
9. Il destinatario di ogni offerta non potrà divulgare le condizioni tariffarie concesse e sarà responsabile dei danni che DB dovesse subire a causa di tale violazione. Ciascuna offerta formulata sarà valida solo nei confronti del destinatario della medesima e per la categoria merceologica richiesta in fase di trattativa. In caso di discrepanze DB sarà autorizzata ad applicare la maggior tariffa dovuta.

Articolo 4. ANTICIPAZIONI DI SPESE.

1. L'incarico di svicolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, DB ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse e assegni del mittente, dazi doganali e altre spese, i quali dovranno essere versati dal mandante a semplice richiesta di DB.
2. DB non è responsabile per spese, oneri e danni, derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.

Articolo 5. PAGAMENTI, FATTURAZIONE E RITARDI NEI PAGAMENTI.

1. DB potrà chiedere il pagamento anticipato di qualsiasi somma alla stessa dovuta.
2. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta data fattura.
3. In particolare, gli anticipi per conto del mandante, i diritti e dazi dovranno essere saldati alla data di presentazione della fattura o di documentazione equivalente. Qualora le somme e i corrispettivi dovuti a DB siano posti a carico del destinatario o di terzi, il mandante e/o il mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione DB non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.
3. Le fatture di DB saranno emesse – secondo le indicazioni del debitore - a completamento di ogni spedizione e/o servizio.
4. Qualsivoglia contestazione dovrà essere formulata in maniera specifica entro **giorni 7 (sette)** dal ricevimento della fattura.
5. In caso di ritardi nei pagamenti si applicheranno gli interessi e gli oneri previsti dal D. Lgs 231/2002.
6. In caso di ritardi nei pagamenti delle somme anticipate da DB si applicheranno gli interessi e gli oneri previsti dal D. Lgs 231/2002 che saranno maggiorati del **cinque (5,00)%** e dovranno essere rimborsate le perdite sui cambi.

Articolo 6. MODO DI ESECUZIONE DEGLI INCARICHI.

1. DB eseguirà il mandato affidatole con la diligenza del buon padre famiglia.
2. Gli incarichi si intendono assunti alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di Navigazione, marittime e aeree, vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura in genere, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi devono essere richiesti da DB per conto del proprio mandante.

3. Salve disposizioni contrarie del mandante, DB dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l'esecuzione del contratto. DB potrà rivolgersi al vettore che riterrà opportuno.
4. DB potrà effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante.
5. DB non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente che non siano state confermate per iscritto.
6. In mancanza (in tutto o in parte) di istruzioni circa l'esecuzione dell'incarico (o di parti dell'incarico stesso) DB potrà agire secondo il proprio discernimento.
7. DB ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c.
8. DB ha la facoltà e non l'obbligo, di ispezionare le merci affidate in qualsiasi momento. Dall'attività di ispezione non deriverà alcun obbligo ovvero alcuna responsabilità a carico di DB.

Articolo 7. OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL MANDANTE.

1. Il mandante deve far pervenire a DB in tempo utile i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle relative istruzioni.
2. Il mandante deve descrivere correttamente e accuratamente in tutti i documenti di trasporto la natura della merce specificando il numero, la quantità, la qualità e il contenuto dei colli, il peso lordo, le dimensioni e ogni altra notizia utile.
3. In difetto di istruzioni adeguate o attuabili DB può operare secondo il proprio discernimento.
4. Quando il mandante, anziché impartire a DB precise istruzioni, si limita a inviare copia della lettera di credito, DB opererà in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza responsabilità per l'interpretazione della stessa.
5. Il mandante è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all'invio di documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente.
6. Il mandante è tenuto a verificare l'esistenza di impedimenti di legge o di qualsiasi natura riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.
7. Il mandante è tenuto a verificare integrità e adeguatezza degli imballi delle merci. Il mandante deve consegnare a DB merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e, comunque, secondo gli usi commerciali. Il mandante è tenuto a contrassegnare la merce con etichette idonee che consentano l'agevole e inequivocabile individuazione della natura, delle caratteristiche della merce e delle relative necessità in fase di trasporto.

Articolo 8. TERMINI.

1. DB non garantisce il rispetto di termini di consegna e, pertanto, non sarà responsabile per ritardi nel prelievo e/o nel trasporto e/o nella consegna indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
2. DB non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell'esecuzione della spedizione anche se detti termini e/o ordini di precedenza siano menzionati nei documenti di spedizione.
3. DB non garantisce l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.

Articolo 9. DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA RICONSEGNA.

1. DB non è tenuta a fare la dichiarazione "d'interesse alla riconsegna" ex art. 22, Convenzione di Varsavia 12.10.29 (e/o dell'art. 46 COTIF-CIM), né a dichiarare il valore della merce al vettore (ex artt. 26 CMR, 4.5 lett. a), Convenzione di Bruxelles, 423 e 952 cod. nav. nonché ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale), salvo ciò non venga espressamente richiesto per iscritto e non sia stato preventivamente pagato il relativo sovrapprezzo.

Articolo 10. ASSICURAZIONE.

1. DB non è tenuta ad assicurare la merce affidata per la spedizione, salvo che il mandante non lo richieda espressamente per iscritto, nonché con congruo anticipo, e DB accetti il relativo incarico.
2. Le spese della copertura verranno specificate nella quotazione ovvero richieste successivamente, a discrezione di DB.
3. Nell'ipotesi in cui il mandante lo richieda con le modalità su indicate, DB stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In nessun caso DB potrà essere ritenuta responsabile relativamente alla scelta della compagnia assicuratrice e alla solvibilità di quest'ultima.
4. In mancanza di istruzioni espresse, l'eventuale copertura verrà stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento.
5. In nessun caso DB potrà essere considerata come assicuratore o coassicuratore.
6. Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, nelle condizioni di assicurazione dovrà essere escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti di DB.
7. DB non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, di interrompere termini di prescrizione, di curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

8. Nel caso in cui il mandante abbia chiesto la copertura danni per conto, e DB accetti di gestire, a nome e per conto del mandante, il danno con i propri assicuratori, sarà obbligo del mandante cedere per iscritto a DB tutti i suoi diritti di agire nei confronti dell'assicuratore per il rimborso del danno.

Articolo 11. MERCI PERICOLOSE OVVERO DETERIORABILI.

1. DB non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose.
2. Sono considerate pericolose anche le merci specificate *(i)* nelle istruzioni tecniche dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO), *(ii)* nella regolamentazione sulle merci pericolose dell'International Air Transport Association (IATA), *(iii)* nel codice dell'International Maritime Dangerous Goods (IMDG), *(iv)* nell'Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa su strada (ADR) e *(v)* in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto e all'espletamento di servizi diversi inerenti merci pericolose.
3. Salvo preventivo accordo scritto DB non prenderà in consegna per la spedizione merci proibite, e precisamente merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione, nonché quelle di seguito indicate: 1. Piante e animali vivi o morti; 2. Titoli, titoli di credito e certificati negoziabili (polizze di carico); 3. Valuta (cartamoneta, monete, carte di credito e travellers cheques); 4. Altri valori negoziabili e non; 5. Materiale che possa definirsi pornografico o scabroso; 6. Materiale d'armamento, armi da fuoco e armi bianche; 7. Software contenente informazioni di elevato valore; 8. Rifiuti; 9. Materiale politico; 10. Materiali pericolosi; 11. Prodotti alimentari e farmaceutici; 12. Sostanze stupefacenti o psicotrope; 13. Sigarette e alcolici; 14. Oggetti d'arte; 15. Pezzi d'antiquariato; 16. Metalli (oro e argento in qualsiasi forma) e pietre preziose; 17. Merci voluminose, a discrezione dello Spedizioniere; 18. Documenti, offerte per partecipazioni a gare pubbliche o private, carte valori, buoni pasto e buoni carburante; 19. Oggetti fragili, come vetro, bottiglie. 20. Modelli architettonici; 21. Merci soggette ad accisa doganale; 22. Tessuti biologici e pezzi anatomici; 23. Orologi.
4. DB non prenderà inoltre in consegna, se non previ specifici accordi con il mandante, beni quali specie animali rientranti nell'ambito di applicazione della *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora* (Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d'estinzione) e normativa collegata tra cui il Regolamento CEE n. 3626/82, poi modificato successivamente dai Reg. CE n. 338/97 e n. 407/2009, beni culturali o comunque cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali nonché qualsiasi ulteriore merce la cui spedizione risulti disciplinata da specifica normativa.
5. Il Mandante dovrà in ogni caso dichiarare per ciascuna spedizione la natura delle merci che si intendono affidare per la spedizione medesima, e in particolare se rientrano o possano rientrare nelle categorie di merci menzionate ai punti che precedono.
6. Qualora tali merci vengano affidate a DB senza accordi preventivi scritti ovvero sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere anche in relazione alla natura o al valore della merce, DB avrà il diritto di respingere le merci ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle o di procedere alla loro distruzione e il mandante e/o mittente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose e a sopportare tutte le spese che possano derivarne.
7. Il mandante e/o mittente prende atto e riconosce che la spedizione di tali beni è soggetta a normative specifiche, diverse da una nazione all'altra. L'affidamento dovrà pertanto avvenire ai sensi della legge e in conformità alle disposizioni insindacabilmente stabilite da DB.
8. L'affidamento di merci pericolose o proibite o soggette a restrizione senza preventivi accordi e senza le necessarie certificazioni farà venire meno ogni diritto del mandante al risarcimento per danni e/o mancate consegne.
9. In relazione a dette merci e con riferimento a qualsiasi operazione si rendesse necessaria, DB potrà chiedere ulteriori corrispettivi anche calcolati su base forfetaria ex art. 1740 c.c., oltre al rimborso delle spese e dei danni subiti.

Articolo 12. OPERAZIONI DOGANALI.

1. Con l'affidamento della spedizione il mittente o il mandante costituiscono DB come agente al fine di procedere allo sdoganamento e all'ingresso delle merci attraverso le dogane.
2. Ove necessario, al fine dell'esecuzione delle operazioni doganali viene conferito a DB (ovvero a soggetto allo stesso designato) espresso mandato in tal senso. Il mandato regola i rapporti tra mandante e mandatario con riguardo alle operazioni doganali di importazione e/o di esportazione. Il mandato conferisce al mandatario la rappresentanza diretta, salvo diverso accordo o limite posto da DB. a. Il mandato è disciplinato dagli artt. 1703, e ss, c.c. e 18 e 19, Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).
3. DB eseguirà nell'interesse del mandante le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie (che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali, l'espletamento delle formalità necessarie e funzionali alle operazioni affidate, non esclusa l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno), conferendogli ogni potere necessario affinché mai possa esserne eccettuato difetto di legittimazione. Restano escluse dalle prestazioni accessorie il potere difensivo per l'impugnazione di atti di accertamento fiscale o la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell'accertamento.
4. Il mandante autorizza DB a servirsi di sostituti come *(i)* doganalisti in possesso dei requisiti professionali previsti e regolarmente iscritti all'Albo, *(ii)* centri di assistenza doganale iscritti all'Albo CAD e *(iii)* soggetti certificati AEO C / S. Il mandante autorizza che

i sostituti agiscano in regime di rappresentanza diretta in virtù dei poteri e delle facoltà conferiti con il seguente mandato. Il mandatario risponde nella scelta di incaricati e nel limite delle istruzioni impartite, ex art. 1717, c. II e III, c.c. In caso di ricorso a incaricati e sostituti esterni alla propria organizzazione, il mandatario ne comunicherà nominativi e generalità al mandante a semplice richiesta.

5. Il mandante fornirà per iscritto a DB istruzioni, informazioni, notizie e collaborazione, autorizzandolo ad agire dinanzi alle autorità doganali, sanitarie, marittime e altre autorità per l'esecuzione del mandato. Il mandante renderà immediatamente nota al mandatario qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell'incarico o qualsivoglia necessaria variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso. Il mandante fornirà a DB tutti i documenti necessari e, in particolare, quelli che indicano la qualità merceologica, la quantità, l'origine doganale preferenziale o non preferenziale, nonché il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale. Il mandante garantisce che il documento fiscale che accompagna le merci è correttamente compilato in tutte le sue parti e l'importo in esso esposto corrisponde al prezzo effettivamente pagato (ovvero da pagare).
6. Il mandante dichiara che le merci importate e i relativi imballaggi *(i)* sono in regola quanto alle etichettature e *(ii)* non presentano marchi, segni o indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, anche ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, dell'art. 4, c. 49 e 49 bis o s.m.i., L. 350/2003, nonché dell'art. 16 D.L. 135/2009 o s.m.i..
7. Il mandante comunicherà la presenza di royalties o diritti di licenze (nonché le condizioni di esercizio e di applicazione) relativi alle merci oggetto della dichiarazione doganale in quanto potrebbero costituire parte integrante del valore delle stesse all'atto della presentazione in dogana.
8. Il mandante fornirà le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria ovvero qualsiasi altra autorità dovesse richiedere al mandatario e/o per il tramite dello stesso.
9. DB è autorizzata a espletare dell'incarico affidatogli senza eccedere i limiti fissati, compiendo ogni atto necessario (anche se qui non menzionato) con promessa di rato e valido operato.
10. DB si atterrà alle istruzioni del mandante, confidando su esattezza e veridicità delle stesse.
11. DB è autorizzata a effettuare pagamenti e a riceverne per conto del mandante, rilasciandone quietanza e rendendo al mandante medesimo il conto delle operazioni compiute.
12. Il mandante delega DB a compilare e a sottoscrivere il modello D.V.1 per tutte le importazioni di valore superiore a € 20.000,00. A tal fine, il mandante dichiara che *(i)* le informazioni relative agli elementi costitutivi del valore in dogana della merce e i valori indicati nelle fatture di importazione corrispondono al prezzo effettivamente pagato o da pagare ex art. 70, Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione); *(ii)* non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate; *(iii)* non esistono legami fra il mandante e le società venditrici ex art. 127, Reg. di esecuzione UE 2447/2015 o s.m.i.; nessuno degli elementi previsti dall'art. 71, Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni (a esclusione delle spese di trasporto e assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura).
13. Il mandatario non risponderà per le conseguenze della violazione o falsa applicazione di leggi da parte del mandante o di terzi.
14. Qualsiasi diritto doganale, tassa, imposta, penale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali DB dovesse incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative o a causa di una mancanza del mittente e/o del destinatario nel fornire idonea documentazione e/o nell'ottenere la licenza od il permesso richiesto, sarà addebitato al mittente o al destinatario della spedizione. Qualora DB decidesse di effettuare tale addebito nei confronti del destinatario e quest'ultimo rifiutasse il pagamento dell'importo, il mandante e/o mittente accetta di corrispondere detta somma unitamente a quanto dovuto a DB per l'attività svolta, così come anche ogni costo ulteriore. Su richiesta di DB il mittente si obbliga a fornire un'appropriata garanzia per ognuno dei diritti, tasse, penali, importi di magazzino od ogni altra spesa prevista.

Articolo 13. REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c. DB potrà rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole, anche senza giusta causa.
2. Il mandato può essere revocato solo se DB non abbia ancora concluso il contratto di trasporto col vettore.
3. In caso di revoca ovvero di rinuncia al mandato di spedizione dovranno essere, in ogni caso, corrisposti a DB tutti i corrispettivi maturati, le spese sostenute e l'equo compenso previsto ai sensi dell'art. 1738 c.c.

Articolo 14. IMPOSSIBILITÀ E FORZA MAGGIORE.

1. DB non sarà considerata inadempiente qualora l'esecuzione totale o parziale degli incarichi ricevuti sia impossibile ovvero impedita dal caso fortuito (che presuppone l'improvviso inserimento nella condotta dell'agente di un fattore imprevedibile che rende fatale il compiersi dell'evento) o da un evento di forza maggiore (e, quindi, derivante dalla natura o dall'uomo, alla cui azione non ci si può sottrarre), come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rapina, estorsione, guerre, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi e serrate, pandemie, epidemie, terrorismo, intemperie di portata eccezionale, alluvioni, smottamenti, tempeste, inondazioni, calamità naturali, insurrezioni, occupazioni, rivolte e sommosse; esplosioni, incendi o contaminazioni

causati o dovuti a materiale chimico, radioattivo o a uso di energia nucleare e atomica; caduta di aeromobili, satelliti o altri oggetti; blocco delle telecomunicazioni o dell'approvvigionamento di energia, ecc).

2. Gli eventi di forza maggiore non sospenderanno i periodi di efficacia del contratto, su cui non incideranno.
3. Dovranno essere rimborsate a DB tutte le spese sostenute a causa e in conseguenza dell'impossibilità della prestazione, nonché della sua mancata esecuzione o della sua sospensione a causa del caso fortuito ovvero di un evento di forza maggiore.

Articolo 15. CONSEGNA DELLE MERCI, MERCI RIFIUTATE E DESTINATARI IRREPERIBILI.

1. L'incarico e la responsabilità di DB cessano con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti a un luogo di scarico che il destinatario avrà indicato in anticipo. Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo.
2. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, DB ha diritto di ottenere il rimborso delle maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio.
3. Salvo istruzioni scritte contrarie, DB potrà far restituire al mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possano essere consegnate. Quanto sopra a rischio/costo e per conto del mandante.
4. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del mandante senza che DB sia tenuta alla loro assicurazione. DB, inoltre, non assume responsabilità per mancanze, avarie ecc., nonché per confische, vendite all'asta, distruzione od altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel Paese ove la merce è giacente.
5. Il mittente e/o il mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne DB in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
6. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario DB, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata a intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del mandante e/o del mittente, sul quale grava il rischio di eventuali costi e perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

Articolo 16. RESPONSABILITÀ E LIMITI RISARCITORI.

1. DB assume esclusivamente le obbligazioni dello spedizioniiere ai sensi dell'art. 1737 c.c. e seguenti e, quindi, non è responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma esclusivamente per l'esecuzione del mandato ricevuto.
2. DB non risponderà dell'operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato. DB è esclusivamente responsabile per colpa commessa nella scelta dei vettori ovvero nella trasmissione delle istruzioni ai vettori medesimi.
3. DB non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti indicati al punto che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero se gli stessi siano o meno certificati.
4. DB non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.
5. DB non è responsabile per l'integrità e adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione/trasporto e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.
6. Nel caso di danni alle merci, al fine di individuarne il valore verrà considerato il valore commerciale delle stesse (anche se inferiore al valore dichiarato) nel luogo e nel momento di perfezionamento del contratto.
7. DB non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe ecc. Lo Spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti a improvvisi aumenti di dazi o ad altre disposizioni dell'Autorità.
8. Fermi i limiti che precedono, nell'ipotesi in cui DB assuma l'impegno di effettuare il trasporto della merce con mezzi propri od altrui ai sensi dell'art. 1741 c.c. la responsabilità dello spedizioniiere vettore non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal vettore in base e per effetto della legge o della normativa uniforme applicabile. La responsabilità – contrattuale o extracontrattuale, per ritardo, perdita o avaria - sarà limitata come segue secondo il tipo di trasporto:

terrestre	nazionale	La responsabilità del vettore sarà convenzionalmente disciplinata dall'art. 1696 c.c. (applicato anche in caso di ritardo nella consegna a destino delle merci affidate).
	internazionale	Nell'ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità di DB sarà disciplinata dalla suddetta convenzione.
aereo	nazionale	Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità del vettore sarà

		disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di DSP 15 / Kg. di merce perduta o danneggiata.
	internazionale	La responsabilità sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929 o alla Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile. La responsabilità del vettore non potrà eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
marittimo	nazionale	La responsabilità del vettore sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. Il risarcimento dovuto non potrà eccedere la somma di € 100 per ciascun collo.
	internazionale	La responsabilità sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 e non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 DSP per ogni Kg di merce perduta od avariata con applicazione del limite più elevato.
ferroviario	nazionale	La responsabilità del vettore sarà disciplinata dalle previsioni del D.P.R. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. Nessun risarcimento dovuto da DB potrà eccedere la somma di Euro 7,5 per ogni Kg. di peso danneggiato o mancante.
	internazionale	La responsabilità del vettore sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980 e non potrà eccedere la somma 17 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
multimodale o misto	<p>La responsabilità sarà disciplinata dalle condizioni della Fiata, Multi - modal Transport Bill of Lading e non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata con applicazione del limite più elevato. Nel caso in cui il mittente dichiari la natura e il valore della merce prima che questa sia stata presa in consegna dalla Società e quest'ultima abbia espressamente accettato la predetta dichiarazione e la rata del nolo ad valorem sia stata pagata e il valore sia riportato nel documento di trasporto, detto valore rappresenterà il limite massimo di responsabilità di DB. Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto. Tranne che per detta esclusione, i mezzi di trasporto saranno considerati come un singolo collo o una singola unità di carico. Qualora il trasporto multimodale non comprenda tratte marittime o fluviali, la responsabilità di DB non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per Kg. di merce perduta o danneggiata.</p> <p>Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità di DB sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.</p>	

In ogni ipotesi, in caso di conflitto tra le previsioni del presente articolo o in caso di possibile conflitto tra le normative applicabili, sarà considerata prevalente la previsione ovvero la normativa che individuerà il risarcimento inferiore a carico di DB.

9. In tutti i casi DB non sarà responsabile per il risarcimento del lucro cessante e dei danni indiretti
10. In tutti i casi la responsabilità di DB non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri. Parimenti, in tutti i casi, anche se incaricata quale spedizioniere puro, la responsabilità di DB non potrà essere superiore a quella dello spedizioniere vettore nei limiti di cui al comma 8 ovvero a quella dei vettori incaricati secondo le leggi agli stessi applicabili.
11. In tutti i casi, quale regola generale, la responsabilità di DB sarà sempre limitata al corrispettivo ricevuto per la spedizione a cui i danni si riferiscono, detratti spese, noli e compensi a terzi.
12. Le limitazioni previste alla responsabilità di DB non operano in caso di dolo o colpa grave e nei casi in cui ciò confligga con norme imperative interne o internazionali.

Articolo 17. DEPOSITO.

1. Il deposito della merce verrà effettuato a scelta da DB nei propri locali o in quelli di terzi (privati o pubblici).
2. Il corrispettivo del deposito verrà convenuto di volta in volta. Qualora non pattuito si fa rinvio per la determinazione del corrispettivo a tariffari, usi di piazza e consuetudini e il deposito mai si considera gratuito.
3. Ove DB depositasse la merce in un deposito di terzi saranno applicate al mandante le condizioni applicate dal terzo depositario.
4. DB potrà recedere dal contratto di deposito con un preavviso di **giorni 15 (quindici)**. Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o a cose.

5. La responsabilità di DB, quale depositario, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo.
6. Qualunque verifica o manipolazione delle merci in deposito dovranno avvenire con l'assistenza retribuita di DB.
7. Qualora DB abbia motivo di dubitare che i propri diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al mandante un termine entro il quale provvedere alla copertura delle spettanze. Ove il mandante a non provvedesse, DB avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa a spese del mandante, senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 18. PRESCRIZIONE.

1. Ferma l'inderogabilità delle previsioni di cui all'art. 2951 c.c. circa il termine di prescrizione dei diritti, si applicherà la prescrizione ordinaria ovvero la prescrizione prevista con riferimento ai diritti di credito alla ripetizione di importi che DB abbia corrisposto a Enti pubblici o privati in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi alla stessa DB affidati.

Articolo 19. DECADENZA CONVENZIONALE.

1. Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il mandante intendesse proporre nei confronti di DB in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua inesatta esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza di DB a mezzo p.e.c. ovvero con lettera raccomandata R.R. entro il termine di **7 (sette) giorni** dalla data dell'evento.
2. Il decorso del predetto termine, senza che la comunicazione di cui sopra sia stata eseguita nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al reclamo.

Articolo 20. MANLEVE.

1. Il mandante terrà manlevata DB da qualsivoglia esborso alla stessa richiesto qualora i vettori ovvero i sub-vettori incaricati agissero per il pagamento dei corrispettivi dovuti per i trasporti a essi affidati.
2. Il mandante e/o il mittente sono tenuti a tenere indenne DB da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni per avaria, multe o altre somme che gli vengono richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.
3. Il mandante e/o il mittente sono tenuti a tenere indenne DB da qualsivoglia esborso derivante dalla omissione, inesattezza o imprecisione delle istruzioni di spedizione come pure della mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
4. Quanto alle operazioni doganali, il mandante terrà indenne DB (nonché i suoi incaricati, sostituti e sub-mandatari), da ogni responsabilità o esborso (inclusi spese, oneri e costi anche per spese legali), generatisi per cause ascrivibili al mandante, per aver fornito al mandatario dati o documenti incompleti o non veritieri, per aver violato leggi e regolamenti, per l'impropria gestione della contabilità I.V.A. legata alla procedura del deposito fiscale stesso e da ogni ritardo o impedimento allo svincolo o riaccredito della fideiussione prestata in dogana, in base alle disposizioni dell'Agenzia delle Dogane.

Articolo 21. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO.

1. Il mandante, quale mittente, conferisce a DB mandato con rappresentanza a compilare e sottoscrivere in nome e per conto del mittente medesimo i documenti di trasporto nonché la lettera di vettura CMR, anche elettronica, in esecuzione dei contratti e ordini di spedizione che gli saranno perfezionati nel rispetto della Convenzione e dei protocolli e/o regolamenti a essa applicabili e anche con riferimento alla "CMR elettronica" (Protocollo aggiuntivo della Convenzione CMR del 20.2.2008).
2. La compilazione avverrà sulla scorta delle istruzioni tempestivamente impartite a DB dal mandante e/o dal mittente su cui graveranno tutte le relative responsabilità e che dovrà manlevare DB da qualsiasi relativo esborso.

Articolo 22. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE E RINUNCIA PREVENTIVA ALLA COMPENSAZIONE.

1. In nessun caso il soggetto tenuto al pagamento potrà evitare o ritardare o sospendere il pagamento di quanto dovuto a DB ovvero proporre eccezioni al fine di evitare o ritardare o sospendere la propria prestazione.
2. Il mandante rinuncia preventivamente alla compensazione di qualsivoglia credito nei confronti di DB.

Articolo 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. DB potrà risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., nel caso di ritardo di oltre **10 (dieci) giorni** nel pagamento delle somme dovute.

Articolo 24. DIRITTO DI RITENZIONE.

1. DB ha nei confronti del mandante, del mittente e di ogni altro soggetto avente diritto alle merci, il diritto di privilegio e di ritenzione ex art. 2761 c.c. sulle merci e altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

Articolo 25. LINGUA.

1. In caso di traduzione in lingue diverse dei contratti ovvero delle presenti condizioni il testo in italiano sarà prevalente.

Articolo 26. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA.

1. Ai contratti si applica la legge italiana e, in particolare, gli artt. 1737 e seguenti.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione dei contratti, e/o ogni controversia agli stessi connessa o collegata, sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Treviso.

Articolo 27. MODIFICHE.

1. Tutte le modifiche, le integrazioni e la risoluzione consensuale dei contratti dovranno essere stipulate per iscritto.

Articolo 28. COMUNICAZIONI.

1. Ogni comunicazione relativa ai contratti e all'esercizio dei diritti agli stessi connessi dovrà avvenire per iscritto.
2. Ogni comunicazione dovrà avvenire con modalità che consentano di verificarne la ricezione da parte del destinatario (a mezzo p.e.c. ovvero con raccomandata a.r.) e essere inviata in copia anche a mezzo e-mail.

Articolo 29. RISERVATEZZA E PRIVACY.

1. Le parti si impegnano a mantenere riserbo su qualsivoglia informazione riservata di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione del contratto ovvero in ragione dello stesso, anche in relazione alle tariffe applicate.
2. Per informazioni riservate si intendono tutte quelle acquisite dalle parti e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati personali, aziendali commerciali, contabili, tecnici e amministrativi delle parti, dei fornitori, dei dipendenti e dei professionisti alle stesse parti collegati, contratti, progetti, disegni tecnici, elaborati, dati finanziari o commerciali, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione.
3. Le informazioni riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma e senza limitazione (orale, scritta, o grafica).
4. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che siano di dominio pubblico o diventino tali per atto o comportamento non vietato all'altra parte; fossero già conosciute dall'altra parte; siano state espressamente qualificate come non riservate; siano state acquisite indipendentemente dal Contratto; vengano rivelate da un soggetto che non sia vincolato neppure indirettamente da obbligo di segretezza.
5. Le informazioni riservate comunicate da società controllate, consulenti, collaboratori, agenti, lavoratori subordinati o rappresentanti delle parti sono anch'esse soggette alla disciplina della presente previsione.
6. In particolare, le parti si impegnano a *(i)* non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate; *(ii)* adottare le cautele e le misure di sicurezza necessarie, secondo i migliori standard, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenirne la sottrazione e la manipolazione delle stesse; *(iii)* osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
7. Le parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre e copiare le informazioni riservate.
8. Le parti dovranno utilizzare le informazioni riservate solo per gli scopi concordati e non divulgare le stesse a terzi diversi da lavoratori, direttori, funzionari, dipendenti, agenti, collaboratori, consulenti professionali e appaltatori che richiedano la conoscenza delle stesse a fini diversi dall'esecuzione del contratto.
9. Nessuna previsione contratto potrà essere interpretata come concessione di alcun diritto nell'ambito di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, né come la concessione di alcun diritto sulle informazioni riservate, se non il diritto limitato di utilizzare tali informazioni per i fini del contratto.
10. Alla scadenza del contratto e/o in caso di risoluzione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta, le parti si impegnano a riconsegnare reciprocamente gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate.
11. Le parti si impegnano, altresì, a cancellare o distruggere qualsiasi trascrizione e/o registrazione effettuata (su qualunque supporto) delle informazioni riservate.
12. Gli obblighi di cui alla presente previsione saranno efficaci dal giorno della sottoscrizione del contratto e per ulteriori **3 (tre) anni** dalla risoluzione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta.
13. Gli obblighi valgono in perpetuo con riferimento alle informazioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 30. D.LGS. N. 231/2001. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO.

1. Il mandante dichiara di conoscere che DB ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello Organizzativo") e un codice etico (di seguito il "Codice Etico"), quest'ultimo disponibile anche presso la sede di DB e online al seguente link [Corporate Social Responsibility | D.B. Group \(dbgroup.net\)](http://www.dbgroup.net). Il mandante dichiara altresì di conoscere le disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché il contenuto del Codice Etico adottati da DB.
2. Il mandante si impegna, nello svolgimento di tutte le prestazioni regolamentate dalle presenti Condizioni Generali nonché in tutti i rapporti con DB, a osservare e applicare e a far osservare e rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni del Decreto e i principi del Codice Etico, e a non porre in essere alcun comportamento commissivo od omissivo idoneo a configurare comportamenti illeciti e in particolare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché a operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto stesso e del Codice Etico.

3. Il mandante si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a cooperare in ogni momento con DB e con i membri in carica dell'Organismo di Vigilanza di questa, agiscono essi come singoli o come organo collegiale, rispondendo alle richieste che da questi pervengano, finalizzate a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto o le violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico.
4. La violazione di anche una sola delle disposizioni del presente articolo 30 costituirà un inadempimento grave del mandante agli obblighi regolanti il rapporto e legittimerà DB a risolvere ogni rapporto contrattuale in essere con il mandante con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto di DB al risarcimento di tutti i danni eventualmente sofferti. Il mandante dichiara di tenere indenne e manlevare DB per eventuali oneri, spese, costi, sanzioni o pregiudizi che possano derivare a DB in conseguenza delle violazioni commesse dal mandante medesimo.

Articolo 31. SICUREZZA INFORMATICA.

1. Nel caso in cui sia previsto l'accesso del mandante ai sistemi IT aziendali il mandante medesimo si obbliga:
 - a porre in essere condotte volte a tutelare il patrimonio aziendale di DB da abusi, utilizzi impropri e non autorizzati e condotte negligenti e imprudenti anche da parte di soggetti allo stesso riconducibili o di terzi;
 - a trattare quali informazioni riservate i dati di cui venisse a conoscenza nel corso dell'utilizzo dei sistemi IT;
 - a utilizzare i sistemi al solo fine dell'esecuzione del contratto, astenendosi da condotte fraudolente e/o dal perseguimento da interessi personali estranei a quelli per i quali il contratto;
 - a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - a consentire a DB, anche per tramite di terzi, la verifica del rispetto di tali previsioni (c.d. diritto di audit).

Articolo 32. PREVISIONI GENERALI.

1. Ogni intesa complessiva tra le parti sarà costituita dal contenuto del contratto (ordine di spedizione/trasporto e correlativa conferma d'ordine), dai rispettivi allegati, da eventuali ulteriori ordini di spedizione/trasporto e – ove non derogate espressamente per iscritto -dalle presenti condizioni generali, le quali prevarranno su eventuali condizioni generali del mandante/mittente.
2. Le parti si impegnano a conservare tutti i documenti relativi al contratto di spedizione e alla sua esecuzione per **5 (cinque) anni** e a metterli a disposizione dell'altra parte entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta.
3. Ciascuna parte non potrà utilizzare il nome commerciale, il marchio, il logo e qualsiasi altro segno distintivo dell'altra parte per scopi commerciali e/o pubblicitari senza autorizzazione scritta.
4. Il contratto di spedizione non crea tra le parti alcun rapporto di lavoro, aziendale o, in generale, di partnership.
5. Le parti non esercitano alcun potere gestionale o gerarchico sui dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte.
6. Ogni contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.
7. L'invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto.
8. Il mancato esercizio di un diritto o di una facoltà derivanti dalla legge o dal contratto perfezionato tra le parti non potrà essere interpretato quale rinuncia al relativo esercizio.

Ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti previsioni: Art. 3 (obbligo di riservatezza in relazione alle tariffe offerte), Art. 7 (responsabilità del mandante), Art. 8 (carattere non essenziale dei termini), Art. 10 (esclusione del diritto di rivalsa), Art. 13 (revoca e rinuncia al mandato), Art. 14 (impossibilità e forza maggiore), Art. 16 (limitazioni anche quantitative alla responsabilità dello spedizioniere), Art. 17 (facoltà di recedere dal deposito), Art. 19 (decadenza convenzionale) Art. 20 (manleve e assunzioni di responsabilità), Art. 22 (clausola solve et repete e rinuncia alla compensazione), Art. 23 (clausola risolutiva espressa), Art. 24 (diritto di ritenzione), Art. 26 legge applicabile e deroga alla competenza territoriale, Art. 29 (obbligo di riservatezza), Art. 30 (D.LGS. N. 231/2001. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO e clausola risolutiva espressa), Art. 31 (diritto di audit), Art. 32 (conservazione dei documenti).